Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 249 del 24 ottobre 1990 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 24 ottobre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 66

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1990, n. **301.**

Regolamento recante sostituzione degli articoli dal 486 al 501 del regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, in materia di autoscuole.

SOMMARIO

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 3 agosto 1990, n. 301.

Regolamento recante sostituzione degli articoli dal 486 al 501 del regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, in materia di autoscuole.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 7 della legge 18 marzo 1988, n. 111, con cui è stato sostituito l'art. 84 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Visto in particolare il primo comma, punto 10, del citato art. 7 della legge 18 marzo 1988, n. 111 che, con riferimento agli attuali compiti delle province in materia di autorizzazione e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole, attribuiti ai sensi dell'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché all'attrezzatura tecnica e didattica per l'esercizio dell'attività di autoscuola, demanda al relativo regolamento d'esecuzione i requisiti di idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti, le prescrizioni sui locali e sull'andamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami nonché la durata dei corsi, i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori, i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida;

Visto inoltre il secondo comma del suindicato art. 7 della legge 18 marzo 1988, n. 111, in cui si statuisce che i compiti delle province in materia di autorizzazione e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di appositi regolamenti redatti nel rispetto dei principi fissati dalla legge 18 marzo 1988, n. 111 e dei criteri generali stabiliti dal Ministro dei trasporti per la vigilanza tecnica sull'insegnamento e per la limitazione numerica delle autoscuole in relazione alla popolazione, all'indice della motorizzazione e all'estensione del territorio;

Visto l'art. 16, comma secondo, che autorizza il Ministro dei trasporti ad adeguare alla norme contenute nella legge 18 marzo 1988, n. 111 e nelle direttive comunitarie e agli accordi internazionali in materia, con propri decreti, gli articoli dal 470 al 507 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

Visto l'art. 17, terzo comma, della legge n. 400 del 23 agosto 1988;

Udito il parere dell'adunanza generale del Consiglio di Stato, espresso in data 16 novembre 1989;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, commi terzo e quarto, della citata legge n. 400 del 1988, protocollo n. 292/4630 dell'8 gennaio 1990;

Considerata la necessità di sostituire e di modificare gli articoli 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500 e 501 del citato regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Autoscuole per conducenti veicoli a motore
Rilascio autorizzazione

1. L'art. 486 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:

«Art. 486 (art. 84 T.U.) - (*Autoscuole per conducenti veicoli a motore. Rilascio autorizzazione*). — 1. L'autorizzazione per lo svolgimento di attività di istruzione e di formazione dei conducenti di veicoli a motore e di educazione stradale è rilasciata previo accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 84 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, così come specificato nel presente regolamento.

2. L'autorizzazione può essere rilasciata in favore di società aventi personalità giuridica. In tal caso, i requisiti prescritti nel comma precedente devono essere posseduti dal legale rappresentante. L'autorizzazione può essere rilasciata anche in favore di società non aventi personalità giuridica. In tal caso i requisiti prescritti nel comma precedente devono essere posseduti dal socio amministratore. Qualora ci siano più soci amministratori di società non aventi personalità giuridica tali requisiti devono essere posseduti da ognuno di questi. Nel caso di "Enti" i requisiti devono essere posseduti dai loro rappresentanti legali.

3. La richiesta di autorizzazione, corredata della documentazione comprovante l'adempimento delle condizioni di cui al precedente comma è istruita dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione attraverso due fasi distinte: una "preliminare" ed un "successiva" secondo le procedure stabilite dal Ministero dei trasporti.

4. Nel caso di impedimento del titolare dell'autorizzazione, o del socio amministratore o del legale rappresentante in caso di società o ente, è consentito il proseguimento dell'esercizio dell'attività dell'autoscuola,

previo nulla osta dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, mediante la nomina di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto impedito.

5. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, deve essere rilasciata previo accertamento nel richiedente dei prescritti requisiti.

6. Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società o di un ente, l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o più soci da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale deve essere comunicata all'autorità che ha provveduto al rilascio della autorizzazione e che ne prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti qualora le modifiche della composizione della società o dell'ente non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.

7. Nell'ipotesi di autorizzazione intestata a società semplice, l'ingresso, il recesso, e l'esclusione di uno o più soci comportano il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione della precedente, previa revoca di quest'ultima, a seguito di richiesta corredata della copia autentica della scrittura privata autenticata contenente la dichiarazione di assenso dei soci intestatari dell'autorizzazione.

8. Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata un'autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti per il legale rappresentante o per il socio amministratore e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.

9. Se varia la sola denominazione dell'autoscuola senza alcuna modifica sostanziale di essa si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione».

Art. 2.

Attività delle autoscuole. Loro compiti

1. L'art. 487 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:

«Art. 487 (art. 84 T.U.) - *(Attività delle autoscuole. Loro compiti).* — 1. Le autoscuole possono svolgere attività di insegnamento alla guida ed espletare tutte le pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneità alla guida e per il rilascio delle patenti, compresa la relativa certificazione, nonché tutte le altre pratiche relative alle patenti di guida.

2. Le domande di cui all'art. 6 della legge 18 marzo 1988, n. 111, possono essere presentate dalle autoscuole autorizzate per i propri allievi oltre che dal singolo interessato.

3. Le autoscuole autorizzate preparano gli allievi al conseguimento di tutte le categorie di patenti di guida sia normali che speciali, dei certificati d'abilitazione professionale (CAP), nonché agli esami di idoneità tecnica per la revisione della patente di guida e a quelli di idoneità per insegnanti ed istruttori di autoscuola nonché, se autorizzate, anche al conseguimento delle patenti nautiche.

4. Le autoscuole devono altresì effettuare corsi di educazione stradale destinati ai giovani delle scuole dell'obbligo nonché di aggiornamento per i conducenti in relazione all'evolversi della normativa secondo le disposizioni emanate dal Ministero dei trasporti.

5. Le autoscuole possono altresì essere delegate dalle Regioni ad effettuare i corsi di formazione professionale ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in relazione a quanto previsto all'art. 7, comma primo, punto 7 della legge 18 marzo 1988, n. 111».

Art. 3.

Esame di idoneità

1. L'art. 488 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:

«Art. 488 (art. 84 T.U.) - *(Esame di idoneità).* — 1. L'esame dei candidati che hanno regolarmente frequentato i corsi di un'autoscuola autorizzata possono svolgersi presso la stessa ovvero presso i centri di istruzione di cui al successivo art. 494.

2. Le richieste delle sedute di esame in sede sono presentate all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione alle autoscuole o dai Centri di istruzione in cui esse sono consorziate. Esse vengono accolte in conformità alle disposizioni che saranno emanate dalla Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione in materia di regolamentazione delle sedute di esame.

3. Ai sensi dell'art. 8, comma primo, punto 7 della legge 18 marzo 1988, n. 111, gli esami sono pubblici. Tuttavia sono allontanati dal luogo dell'esame coloro che arrecano turbative al regolare svolgimento della seduta d'esame».

Art. 4.

Responsabilità

1. L'art. 489 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:

«Art. 489 (art. 84 T.U.) - *(Responsabilità).* — 1. Il titolare dell'autorizzazione ovvero il legale rappresentante o socio amministratore deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali dell'impresa ed è responsabile del regolare funzionamento dell'autoscuola nei riguardi delle amministrazioni competenti alla vigilanza».

Art. 5.

Vigilanza e sanzioni

1. L'art. 490 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:

«Art. 490 (art. 84 T.U.) - *(Vigilanza e sanzioni)*. — 1. La vigilanza sulle autoscuole e sui centri di istruzione deve essere esercitata dall'Autorità che ha rilasciato l'autorizzazione o il riconoscimento al fine di controllarne sia il regolare funzionamento sia il permanere delle condizioni in base alle quali è stata concessa l'autorizzazione o effettuato il riconoscimento.

2. L'autorità che esercita la vigilanza reprime l'attività di chi, non occasionalmente, insegna teoria o istruisce alla guida in assenza di autorizzazione. Essa procede altresì all'accertamento delle infrazioni previste dall'art. 84, comma undicesimo, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 18 marzo 1988, n. 111, denunciando i contravventori all'Autorità competente.

3. La vigilanza può essere altresì svolta dalla Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione durante l'effettuazione delle sedute di esame. Tale vigilanza dovrà essere volta, fra l'altro, alla verifica della percentuale degli allievi che non hanno superato la prova d'esame nell'arco di sei mesi.

4. Qualora si verifichi una percentuale anomala di respinti, nonostante il parere favorevole del titolare o del legale rappresentante o del socio amministratore o responsabile del Centro d'istruzione, e degli insegnanti e istruttori dell'autoscuola espresso su tali allievi ai fini dell'ammissione alle prove d'esame, oltreché in caso di altra riscontrata irregolarità o inottemperanza, il Direttore dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione provvede ad informarne l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione per l'adozione dei conseguenziali provvedimenti sanzionatori.

5. In occasione dell'attività di vigilanza viene redatto un apposito verbale in cui si evidenziano le irregolarità riscontrate nel funzionamento dell'autoscuola o del centro d'istruzione. Esse sono contestate immediatamente al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore o al responsabile del centro d'istruzione, mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta o mediante invio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

6. Il titolare dell'autoscuola o il legale rappresentante o socio amministratore o il responsabile legale del centro d'istruzione, entro trenta giorni dalla consegna del verbale o dalla data di ricezione della lettera raccomandata, può far pervenire all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le proprie giustificazioni.

7. Tale Autorità, qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti ovvero non siano pervenute nei termini di cui al comma precedente, diffida il titolare o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile del centro d'istruzione con raccomandata con ricevuta di ritorno, invitandolo ad eliminare le irregolarità entro un termine che in ogni caso non potrà essere inferiore a trenta giorni.

8. Nel caso di inottemperanza alla diffida, nel termine da questa fissata, si provvede all'emanazione del provvedimento sanzionatorio previsto dall'art. 84, comma 8 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale come sostituito dall'art. 7 della legge 18 marzo 1988, n. 111.

9. Un fatto causato dalla condotta di un insegnante o di un istruttore non può dar luogo all'irrogazione di sanzioni a carico dell'autoscuola o del centro d'istruzione. Peraltro, il titolare, o il legale rappresentante o il responsabile dell'autoscuola o del centro d'istruzione deve provvedere alla loro sostituzione, previa diffida dell'Autorità che esercita la vigilanza. Nel caso di inottemperanza, si potrà procedere a loro carico.

10. L'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione deve inoltre accertare, le tariffe minime praticate per le prestazioni dalle autoscuole ai fini della vigilanza sulla loro applicazione. Il tariffario deve essere esposto nei locali dell'autoscuola».

Art. 6.

Insegnanti ed istruttori

1. L'art. 491 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:

«Art. 491 (art. 84 T.U.) - *(Insegnanti ed Istruttori)*. — 1. L'autoscuola deve avere uno o più insegnanti di teoria e uno o più istruttori di guida in relazione all'abilitazione posseduta dal titolare o legale rappresentante o socio amministratore i quali possono peraltro cumulare le suddette funzioni se abilitati.

2. Qualora il numero di allievi sia inferiore a quello determinato con decreto del Ministro dei Trasporti, il titolare, il legale rappresentante e il socio amministratore se muniti delle relative abilitazioni possono esercitare entrambe le funzioni di insegnante di teoria o di istruttore di guida.

3. Nei casi in cui un'autoscuola rimanga sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non abbia, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro,

l'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione può consentire che il titolare medesimo possa utilizzare, quale supplente temporaneo, per non più di tre mesi, un insegnante o istruttore di altra autoscuola già autorizzata, in modo che sia assicurato il regolare funzionamento della stessa in relazione al numero degli allievi.

4. L'autoscuola può utilizzare a tempo parziale insegnanti ed istruttori regolarmente abilitati nonché lavoratori autonomi anch'essi regolarmente abilitati».

Art. 7.

Requisiti morali e di idoneità tecnica

1. L'art. 492 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:

«Art. 492 (art. 84 T.U.) - *(Requisiti morali e di idoneità tecnica).* — 1. Gli insegnanti ed istruttori di cui al precedente art. 491 devono essere in possesso dei requisiti morali analoghi a quelli richiesti per i titolari di autoscuola e dei requisiti di idoneità tecnica di cui ai seguenti punti:

a) per gli insegnanti di teoria:

1) diploma di istituto medio di secondo grado;

2) apposita qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (il possesso del titolo di studio di geometra o perito industriale o di titolo tecnico superiore equivale al possesso di tale qualifica professionale);

3) patente di guida almeno della categoria *B* normale oppure *B* speciale;

4) abilitazione all'esercizio dell'attività di insegnante di autoscuola rilasciata dall'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione a seguito di esami scritti ed orali.

b) per gli istruttori di guida:

1) licenza della scuola dell'obbligo;

2) apposita qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (il possesso di un attestato professionale conseguito a seguito del superamento di un corso almeno biennale ad indirizzo tecnico motoristico equivale al possesso di tale qualifica professionale);

3) patenti di guida di categoria *A* e *DE;*

4) abilitazione all'esercizio dell'attività di istruttore di autoscuola rilasciata dall'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione a seguito di esami scritti ed orali.

2. Il possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di istruttore equivale alla condizione di aver conseguito la patente da almeno dieci anni previsto dall'art. 6 comma 1 della legge 18 marzo 1988, n. 111».

Art. 8.

Idoneità all'insegnamento

1. L'art. 493 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:

«Art. 493 (art. 84 T.U.) - *(Idoneità all'insegnamento).* — 1. L'idoneità tecnica didattica degli insegnanti di teoria e degli istruttori di guida deve essere accertata mediante appositi esami da sostenere con modalità stabilite dal Ministero dei Trasporti.

2. Gli esami per gli insegnanti di teoria devono essere basati sugli argomenti che fanno parte del programma di esame per il conseguimento di patente della categoria *DE* di cui al decreto del Ministro dei Trasporti n. 262 del 6 giugno 1988, integrato con una conoscenza più approfondita di nozioni tecniche, e su una parte complementare riguardante i seguenti argomenti:

a) sommarie cognizioni sulla portata sociale dei trasporti automobilistici: doveri sociali, giuridici e morali da adempiere nell'uso della strada e dei veicoli a trazione meccanica, nonché conseguenze delle loro violazioni; il sinistro stradale: statistiche, cause oggettive e soggettive; prevenzione e repressione dei reati nella circolazione stradale; propaganda per la sicurezza stradale;

b) nozioni elementari di psicologia applicata alla circolazione stradale; cenni sui metodi sperimentali; educazione stradale.

3. Gli esami per gli istruttori di guida devono essere basati sugli argomenti che fanno parte del programma di esame per il conseguimento di patente della categoria *B* di cui al citato decreto del Ministro dei Trasporti n. 262 del 6 giugno 1988, con una conoscenza più vasta di nozioni, e sulla parte complementare contemplata nel comma precedente. Durante la prova pratica deve essere accertata l'esperienza di guida dei veicoli relativi alla patente posseduta e deve essere altresì dimostrata l'attitudine ad istruire allievi.

4. La prova scritta verterà unicamente sul programma fondamentale con esclusione degli argomenti compresi nella parte complementare».

Art. 9.

Centri d'istruzione

1. L'art. 494 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:

«Art. 494 (art. 84 T.U.) - *(Centri d'istruzione).* — 1. I centri d'istruzione di cui al comma 1, punto 7 dell'art. 7 della legge 18 marzo 1988, n. 111, sono costituiti

da singoli Consorzi di due o più autoscuole autorizzate, nei cui relativi atti costitutivi, devono fra l'altro essere indicati:

a) la denominazione delle autoscuole aderenti;

b) il responsabile del centro d'istruzione;

c) il numero minimo degli insegnanti ed istruttori;

d) l'ubicazione dei locali da adibire all'attività del Centro che devono essere diversi da quelli delle autoscuole consorziate.

2. Il centro d'istruzione deve essere dotato:

a) di un parco veicolare composto da almeno un motociclo, una autovettura, un autocarro con rimorchio ovvero un trattore con semirimorchio, un autobus e un'autovettura multiadattata, quest'ultima anche in comproprietà;

b) dell'attrezzatura didattica di cui all'art. 496 del Regolamento, con la possibilità di predisporre un sistema elettronico per l'effettuazione degli esami di patente con sistemi audiovisivi interattivi.

3. Le autoscuole consorziate possono continuare ad esercitare la loro attività singolarmente purché siano dotate, tra l'altro, dei locali, degli insegnanti, degli istruttori e dei veicoli necessari per l'esercitazione e la presentazione agli esami degli allievi iscritti nei propri registri, nonché della prescritta attrezzatura didattica. Tale attività può essere limitata all'effettuazione di corsi teorici ed esercitazioni di guida per il conseguimento di determinate categorie di patenti.

4. Gli esami di guida per il conseguimento della patente di categoria *A* possono essere effettuati presso detti Centri se questi sono provvisti di piste dichiarate idonee dal Ministero dei Trasporti.

5. L'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di autoscuola, previa istanza del responsabile del centro d'istruzione e verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dal presente articolo, è tenuta a riconoscere tali centri di istruzione a tutti gli effetti legali. Conseguentemente l'autorità competente provvede alla riduzione adeguata del numero degli insegnanti e degli istruttori e del parco veicolare delle autoscuole consorziate che hanno costituito il centro d'istruzione anche in relazione agli insegnamenti che le autoscuole consorziate trasferiscono al centro d'istruzione, dandone contestualmente comunicazione al Direttore dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.

6. Qualora al Consorzio aderiscano autoscuole aventi sede in Comuni appartenenti a province limitrofe a quella della sede del centro di istruzione, il riconoscimento di cui al precedente comma è effettuato dall'Amministrazione competente nella cui circoscrizione territoriale è ubicata la sede di detto Centro d'intesa con le altre interessate. In tal caso l'Amministrazione che ha effettuato il riconoscimento provvede alle relative comunicazioni alle Autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione alle singole autoscuole aderenti nonché ai Direttori degli Uffici provinciali della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione per i conseguenti adempimenti».

Art. 10.

Locali

1. L'art. 495 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:

«Art. 495 (art. 84 T.U.) - *(Locali)*. — 1. I locali dell'autoscuola e dei centri di istruzione, riconosciuti idonei dall'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, devono essere adibiti all'attività di autoscuola come definita dall'art. 486.

2. L'altezza minima di tali locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede l'autoscuola.

3. Tali locali devono comprendere:

a) un'aula di almeno 25 mq di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno 1,50 mq, dotata di arredamento atto a permettere un regolare svolgimento delle lezioni di teoria e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;

b) un ufficio di segreteria di almeno 10 mq di superficie antistante l'aula oppure laterale alla stessa con ingresso autonomo;

c) servizi igienici composti da bagno e antibagno, illuminati ed areati ed ai quali non si deve accedere dall'aula.

4. In aggiunta a quanto previsto dal primo comma del presente articolo, l'autoscuola, se in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 115 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, può svolgere anche attività di agenzia di pratiche automobilistiche in locali, però diversi da quelli destinati ad aula per lo svolgimento delle lezioni teoriche».

Art. 11.

Materiale per le lezioni teoriche

1. L'art. 496 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:

«Art. 496 (art. 84 T.U.) - *(Materiale per le lezioni teoriche)*. — 1. Il materiale didattico per l'insegnamento teorico deve essere costituito da:

a) una serie di cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;

b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli e dei motoveicoli;

c) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione;

d) tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;

e) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;

f) pannelli relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;

g) una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura della carrozzeria dei motoveicoli;

h) una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;

i) una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;

l) un gruppo motore a scoppio ed uno diesel sezionati dove siano evidenziati in particolare il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio, gli elementi frenanti sia per il freno idraulico che per quello del tipo ad aria compressa compresi gli elementi del sistema di frenatura del rimorchio, le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata.

2. Le autoscuole dovranno altresì attrezzarsi per l'insegnamento con sistemi audiovisivi interattivi quando tale sistema sarà adottato per gli esami per il conseguimento della patente».

Art. 12.

Materiale per le esercitazioni di guida

1. L'art. 497 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:

«Art. 497 (art. 84 T.U.) - *(Materiale per le esercitazioni di guida).* — 1. Il materiale didattico per le esercitazioni di guida e per l'effettuazione dei relativi esami deve comprendere:

a) un motociclo di categoria non inferiore a 125 cc e di data di prima immatricolazione, all'atto della immissione nel parco veicoli dell'autoscuola, non superiore a 5 anni;

b) un'autovettura con almeno 4 posti e di data di prima immatricolazione, all'atto della immissione nel parco veicoli dell'autoscuola, non superiore a 5 anni;

c) un autobus di almeno 7 metri di lunghezza e con numero di posti non inferiore a 28, e di data di prima immatricolazione, all'atto della immissione nel parco veicoli dell'autoscuola, non superiore a 10 anni;

d) un autocarro di massa complessiva non inferiore a 7 tonnellate, appositamente attrezzato per uso scuola guida e munito di organi di traino e di data di prima immatricolazione, all'atto della immissione nel parco veicoli dell'autoscuola, non superiore a 10 anni;

e) un rimorchio di almeno 2 assi, munito di impianto frenante di servizio continuo e di data di prima immatricolazione, all'atto della immissione nel parco veicoli dell'autoscuola, non superiore a 10 anni;

f) un trattore con semirimorchio in sostituzione dei veicoli di cui alle precedenti lettere *d), e)* e di data di prima immatricolazione, all'atto della immissione nel parco veicoli dell'autoscuola, non superiore a 10 anni.

2. Su tutti i veicoli, ad eccezione di quelli di cui ai punti *a)* ed *e)* devono essere istallati il doppio comando per la frizione ed il freno. Tale istallazione deve risultare dalla carta di circolazione.

3. Tutti i veicoli devono essere immatricolati a nome del titolare o dell'ente o della società o del consorzio che ha costituito il centro d'istruzione e ad uso esclusivo di autoscuola.

4. È ammesso anche il ricorso all'utilizzo dello strumento contrattuale del leasing.

5. I veicoli devono essere muniti di apposite scritte "Scuola Guida", conformi a quanto stabilito dal decreto del Ministro dei Trasporti del 30 maggio 1988, n. 261.

6. Per dismettere od inserire veicoli nel parco veicolare dell'autoscuola, il titolare o il legale rappresentante o il socio amministratore o il consorzio che ha costituito il centro di istruzione deve richiedere apposito aggiornamento ai sensi dell'art. 56 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione che provvede a comunicarlo tempestivamente all'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione all'attività di autoscuola.

7. Tutti i veicoli devono essere assicurati in conformità alle disposizioni vigenti in materia assicurativa e ai relativi massimali assicurativi, sia per le esercitazioni di guida che per l'effettuazione degli esami.

8. Nell'uso scuola guida è compreso anche il trasporto degli allievi alla sede di esami.

9. Per le esercitazioni e per l'esame per il conseguimento di patenti delle categorie speciali è ammesso l'uso di veicoli di proprietà dell'allievo o di terzi che ne abbiano autorizzato l'uso».

Art. 13.

Programmi di insegnamento e di esercitazioni
Programmi di esami

1. L'art. 498 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:

«Art. 498 (art. 85 T.U.) - *(Programmi di insegnamento e di esercitazioni. Programmi di esami).* — 1. L'insegnamento teorico da impartire nelle autoscuole nonché le

esercitazioni di guida devono essere svolti in conformità ai programmi di esami di cui al decreto del Ministro dei Trasporti n. 262 del 6 giugno 1988».

Art. 14.

Corsi di insegnamento

1. L'art. 499 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:

«Art. 499 (art. 84 T.U.) - *(Corsi di insegnamento)*. — 1. I corsi di insegnamento sono i seguenti:

1) corsi normali: per la preparazione di candidati al conseguimento delle patenti di guida di categoria *A, B, C, D, E; A* speciale, *B* speciale, *C* speciale;

2) corsi speciali:

a) per la preparazione di candidati al conseguimento o all'estensione di validità delle patenti ad altra categoria immediatamente superiore e per il conseguimento del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP);

b) per i candidati al conseguimento della patente di categoria *A* già in possesso di una patente di guida di altra categoria;

c) per i candidati al conseguimento della patente di categoria *B* già in possesso di patente di categoria *A;*

d) per i candidati al conseguimento della patente di categoria *D* già in possesso di patente di categoria *C;*

e) per i candidati al conseguimento di patenti di ogni categoria già in possesso di patente di categoria *E;*

f) per i candidati che non abbiano conseguito l'idoneità in una prova d'esame o che siano stati respinti alla seconda prova definitiva o all'esame di revisione della patente;

g) per i conducenti che devono sostenere l'esame di revisione della patente».

Art. 15.

Durata e modalità dei corsi

1. L'art. 500 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:

«Art. 500 (art. 84 T.U.) - *(Durata e modalità dei corsi)*. — 1. Ogni corso deve avere uno svolgimento non inferiore alla durata sottoindicata e deve comprendere lezioni teoriche di almeno 1 ora ciascuna, per un minimo di ore complessive non inferiore a quanto appresso indicato, ed esercitazioni pratiche di almeno 30 minuti ciascuna:

1) corsi normali:

a) almeno 15 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli delle categoria *A* e *A* speciale;

b) almeno 15 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria *B* e *B* speciale.

c) almeno 20 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria *C, D, E, C* speciale.

2) corsi speciali:

a) almeno 5 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida di ogni categoria e almeno 10 ore per il conseguimento del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP).

2. La determinazione del numero e delle ore di lezioni di guida sono lasciate al giudizio dell'istruttore e del titolare dell'autoscuola i quali prima della presentazione all'esame dovranno dichiarare sulla scheda di guida di cui al successivo articolo, che l'allievo ha raggiunto un'abilità alla guida sufficiente per sostenere l'esame».

Art. 16.

Registri e schede per l'ammissione agli esami

1. L'art. 501 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:

«Art. 501 (art. 84 T.U.) - *(Registri e schede per l'ammissione agli esami)*. — 1. Le autoscuole e i centri di istruzione devono curare la tenuta dei seguenti documenti conformi ai modelli stabiliti dal Ministero dei Trasporti e vidimati dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di autoscuola e contenenti gli elementi fondamentali appresso indicati:

a) registro di iscrizione: data di iscrizione, generalità degli allievi, estremi delle autorizzazioni per esercitarsi alla guida, data degli esami di teoria e guida e relativo esito;

b) registro delle lezioni teoriche: numero del registro di iscrizione e generalità di ogni allievo che frequenta i corsi;

c) scheda per l'ammissione all'esame di teoria: generalità di ogni singolo allievo e giudizio dell'insegnante sull'ammissibilità alla prova d'esame controfirmata dal titolare o socio amministratore o legale rappresentante o responsabile del centro di istruzione;

d) scheda per l'ammissione all'esame di guida: generalità di ogni singolo allievo e giudizio dell'istruttore sull'ammissibilità alla prova di esame controfirmata dal titolare o socio amministratore o legale rappresentante ovvero dal responsabile del centro di istruzione.

2. I documenti di cui alle lettere *b), c)* e *d)* di cui al comma precedente devono essere redatti e tenuti dal centro di istruzione in relazione all'insegnamento teorico e/o pratico degli allievi provenienti dalle autoscuole consorziate che hanno costituito detto centro di istruzione. In tal caso nel registro di iscrizione delle autoscuole che hanno costituito il centro è annotato il trasferimento degli allievi al centro stesso.

3. Tale centro provvede a riportare in apposito registro le generalità degli allievi inviati dalle autoscuole consorziate annotando la rispettiva provenienza nonché tutte le altre indicazioni contenute nella lettera *a)* del primo comma del presente articolo».

Art. 17.

Limitazione numerica delle autoscuole

1. Le amministrazioni provinciali esercitano le loro competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni e di vigilanza sulle autoscuole sulla base di specifici regolamenti che devono essere emanati con l'osservanza delle norme fissate dall'art. 7 della legge 18 marzo 1988, n. 111 e degli articoli del regolamento d'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale come sostituiti dagli articoli del presente decreto e che devono essere approvati dai competenti organi di controllo, sentito il parere del Ministero dei Trasporti.

2. In tali regolamenti deve essere previsto che le nuove autorizzazioni all'esercizio dell'attività di autoscuola possono essere rilasciate a condizione che sia rispettato il rapporto di un'autoscuola per ogni 12.000 abitanti residenti nel comune e purché, nell'ambito del medesimo comune, vi sia una distanza fra le autoscuole non inferiore a 400 metri misurata sulla base del percorso pedonale più breve.

3. Inoltre nei regolamenti provinciali deve essere prevista la possibilità di rilasciare autorizzazioni anche in Comuni che abbiano almeno 6.000 abitanti purché la più vicina autoscuola disti non meno di 10 chilometri.

4. Qualora nelle provincie l'indice della Motorizzazione (abitanti/veicoli) sia superiore del 10% all'indice nazionale desunto dai dati ISTAT, le autorizzazioni per l'attività di autoscuola sono consentite in Comuni che abbiano almeno 10.000 abitanti.

5. In caso di necessità di trasferimento della sede per motivi di inagibilità dei locali, sfratto esecutivo, chiusura al traffico della zona, si deroga dai limiti di distanza sopra indicati purché il trasferimento avvenga nell'ambito della stessa circoscrizione comunale.

Art. 18.

Norme finali

1. Le autoscuole già autorizzate possono continuare a svolgere la loro attività. Esse nel caso in cui abbiano non la esclusiva proprietà ma la disponibilità o la comproprietà di alcuni tipi di veicoli, devono costituire entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto un Centro di istruzione di cui al precedente art. 9. Entro tale termine, in alternativa, esse debbono dotarsi del parco veicolare così come previsto dall'art. 84 del Testo Unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 18 marzo 1988, n. 111, nonché dagli articoli del relativo regolamento d'esecuzione come sostituiti con quelli del presente decreto. Analogamente entro lo stesso termine le autoscuole autorizzate ad un insegnamento limitato ad alcune categorie di patenti debbono integrare il parco veicolare ed il materiale didattico per poter effettuare la preparazione degli allievi volta al conseguimento di tutte le categorie di patenti, richiedendo all'Autorità competente l'aggiornamento dell'autorizzazione stessa. Entro lo stesso termine anche il personale istruttore deve avere conseguito la patente di cui alla lettera *b)* punto 3 del primo comma dell'art. 492 come modificato dal presente decreto.

Per i veicoli in disponibilità o in comproprietà che rimangano in completa proprietà di una autoscuola o vengano conferiti ad un Consorzio, si deroga dai limiti di anzianità di immatricolazione di cui all'art. 497 del regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, così come modificato dall'art. 12 del presente decreto.

2. Ai sensi dell'art. 7 della legge 18 marzo 1988, n. 111 la figura del Direttore di autoscuola non è più sussistente, anche con riferimento alle autoscuole autorizzate prima della entrata in vigore della citata legge.

3. Qualora vi sia una sentenza o una decisione di annullamento di un provvedimento di diniego della autorizzazione all'esercizio di attività dell'autoscuola, a seguito di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al presidente della Repubblica, il nuovo provvedimento con cui è preso in esame l'istanza, già presentata in sede amministrativa, non tiene conto dei limiti di contingentamento fissati dall'art. 17 del presente decreto.

4. L'autorizzazione per l'istituzione di nuove autoscuole può essere anche rilasciata sulla base di domande presentate prima della pubblicazione della legge 111 del 18 marzo 1988 purché l'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione abbia, entro la data di entrata in vigore della citata legge, richiesto la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione ed effettuato il collaudo prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

5. Non possono essere rilasciate proroghe ai termini stabiliti per la presentazione della documentazione.

6. I titolari o i legali rappresentanti o i soci amministratori delle autoscuole autorizzate a gestire sezioni prima dell'entrata in vigore della legge 18 marzo 1988, n. 111, per poter continuare l'attività di quest'ultime, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, devono richiedere il rilascio di un'autorizzazione all'esercizio di autoscuola anche in deroga ai limiti di contingentamento ed al possesso del titolo di studio e dell'idoneità tecnica ad insegnante o istruttore.

7. Il numero delle sezioni di cui al comma precedente concorre a determinare il rapporto tra autoscuole ed abitanti di cui all'art. 17, comma 2, del presente decreto.

8. I titolari di autoscuole autorizzate anteriormente all'entrata in vigore della legge 18 marzo 1988, n. 111, possono trasformare la propria ditta individuale in società, aventi o meno personalità giuridica, e possono assumere nelle stesse la qualità di legale rappresentante o di socio amministratore in deroga al possesso dei requisiti del titolo di studio e della idoneità tecnica ad insegnante o a istruttore di autoscuola previsti dalla citata legge. In tal caso si procede al rilascio di una autorizzazione in sostituzione della precedente che viene contestualmente revocata.

Art. 19.

Le norme contenute nel presente decreto entrano in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 agosto 1990

Il Ministro: BERNINI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1990
Registro n. 8 Trasporti, foglio n. 184

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 111/1988 reca: «Norme sulla istituzione della patente di guida comunitaria e nuove disposizioni per il conseguimento delle patenti di guida e per la prevenzione e la sicurezza stradale». L'art. 84 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, come sostituito dall'art. 7, comma 1, di detta legge, è così formulato:

«Art. 84 *(Autoscuole).* — 1. Le scuole per l'istruzione e la formazione dei conducenti e per l'educazione stradale sono denominate autoscuole.

2. Restano fermi gli attuali compiti delle province in materia di autorizzazione e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole.

3. L'autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche o a società aventi o meno personalità giuridica. Il titolare dell'autorizzazione o, in caso di società o ente, il legale rappresentante deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei riguardi dell'amministrazione provinciale.

4. L'autorizzazione è rilasciata a chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istituto medio di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria o istruttore di guida. Per le persone giuridiche i requisiti del presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.

5. L'autorizzazione non può essere concessa ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

6. L'autorizzazione può essere negata alle persone indicate nell'articolo 1 della citata legge n. 1423 del 1956.

7. L'autoscuola deve possedere un adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero dei trasporti sulla base di apposita qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora più autoscuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro d'istruzione automobilistica, riconosciuto dall'amministrazione provinciale secondo norme fissate con decreto del Ministro dei trasporti, le dotazioni complessive, in personale ed attrezzature, possono essere adeguatamente ridotte.

8. L'autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:

a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;

b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dall'amministrazione provinciale;

c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'amministrazione provinciale ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.

9. L'autorizzazione è revocata quando:

a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;

b) venga meno l'attrezzatura tecnica dell'autoscuola;

c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

10. Con riferimento ai commi 2 e 7 del presente articolo il regolamento conterrà i requisiti di idoneità degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida.

11. Chiunque gestisce un autoscuola senza autorizzazione è punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 2.500.000. Nella sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.000.000 incorre chi, non occasionalmente, insegna teoria o istruisce alla guida senza essere a ciò abilitato ed autorizzato».

— I commi 2 e 3 dello stesso art. 7 della legge n. 111/1988 così proseguono:

«2. I compiti delle provincie in materia di autorizzazione e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolte sulla base di appositi regolamenti redatti nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge e dei criteri generali stabiliti dal Ministro dei trasporti per la vigilanza tecnica sull'insegnamento e per la limitazione numerica delle autoscuole in relazione alla popolazione, all'indice della motorizzazione e all'estensione del territorio.

3. Per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari di scuola guida, riconosciuti idonei come istruttori dal Ministero dei trasporti da almeno cinque anni, possono accedere all'esame di insegnante se in possesso di un titolo di studio di livello immediatamente inferiore a quello prescritto».

— Si riporta il testo dell'art. 96 del D.P.R. n. 616/1977, in materia di trasferimento e di delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario, relativamente alla parte concernente le autoscuole:

«Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti la sospensione temporanea della circolazione sulle strade per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, fermi restando i poteri del prefetto previsti dallo stesso articolo per motivi di pubblica sicurezza e di esigenze militari; la disciplina del transito periodico di armenti e greggi ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica; la vigilanza e l'autorizzazione delle scuole per conducenti di veicoli a motori, ai sensi dell'art. 84 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative concernenti:

a) il coordinamento mediante conferenze tra gli enti interessati dell'esercizio delle funzioni disciplinate dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

b) le attività istruttorie relative alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci, con facoltà di subdelegare le stesse alle province.

Le funzioni di cui al primo comma saranno esercitate dalla provincia sulla base delle disposizioni contenute nella legge di riforma degli enti locali territoriali e, in mancanza, dal 1° gennaio 1980».

— Il comma 2 dell'art. 16 della citata legge n. 111/1988 prevede che:

«Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad adeguare alle norme contenute nella presente legge e nelle direttive comunitarie e agli accordi internazionali in materia, con propri decreti, gli articoli da 470 a 507 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, di concerto con il Ministro della sanità per gli articoli da 470 a 485. In tali decreti si avrà particolare riguardo alle esigenze di facilitare la mobilità dei portatori di *handicap*, tenendo conto in particolare che l'efficienza alla guida deve essere valutata con l'uso di eventuali apparecchi di protesi, ausili ed adattamenti tecnici del veicolo e che fra le minorazioni debbono essere comprese anche quelle somatiche. In sede di predisposizione dei decreti si dovrà altresì tener conto degli elementi forniti dal comitato tecnico di cui al comma 9 dell'art. 81 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale come sostituito dal comma 1 dell'art. 4 della presente legge».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbono recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Per l'art. 84 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Le domande di cui all'art. 6 della legge n. 111/1988 sono la domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli.

— La legge n. 845/1978 riguarda la legge-quadro in materia di formazione professionale.

— Circa l'art. 7, comma 1, punto 7, della legge n. 111/1988 si veda nelle note alle premesse (il riferimento al punto 7 deve intendersi fatto al comma 7 dell'art. 84 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, ivi trascritto, come sostituito dal predetto art. 7, comma 1).

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 85 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, come sostituito dall'art. 8, comma 1, della legge n. 111/1988 (il riferimento al punto 7 del comma 1 del predetto art. 8 deve intendersi fatto al comma 7 dell'articolo qui riportato):

«Art. 85 (*Esame di idoneità*). — 1. Per ottenere la patente di guida occorre sostenere due prove d'esame consistenti in:

a) per la patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie *A* e *B*:

1) prova di teoria concernente:

1-*a)* conoscenza ragionata delle norme di circolazione e della segnaletica stradale;
1-*b)* nozioni sulle cause più frequenti di incidenti stradali, sulle cautele da osservare, sulla responsabilità civile e penale e sulle garanzie assicurative;
1-*c)* nozioni di pronto soccorso finalizzate all'assistenza alle vittime di incidenti stradali, nonché agli effetti derivanti dall'uso di bevande alcooliche, di farmaci, di psicofarmaci, di sostanze stupefacenti e da particolari condizioni fisiche e psichiche;
1-*d)* nozioni fondamentali sugli elementi del veicolo essenziali per la sicurezza stradale e per la protezione degli occupanti;

2) prova pratica di guida, cui si può essere ammessi dopo il superamento della prova di teoria, concernente abilità alla guida, padronanza del veicolo e corretto comportamento in circolazione;

b) per la patente di guida per autoveicoli delle categorie *C*, *D* ed *E*, oltre a quanto previsto alla lettera *a)*:
1) conoscenza ragionata delle specifiche norme concernenti la circolazione dei veicoli per i quali viene richiesta la abilitazione alla guida;
2) conoscenza del funzionamento e della manutenzione sia degli elementi dei veicoli essenziali per la sicurezza stradale e per la protezione degli occupanti, che di tutti gli altri dispositivi e parti che hanno un interesse particolare per la sicurezza.

2. Gli esami, compresi quelli relativi alla revisione della patente di guida, sono effettuati da dipendenti appartenenti al ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

3. Gli esami per il conseguimento delle patenti *A* e *B* non limitate a veicoli espressamente adattati, sono effettuati anche da dipendenti di altri ruoli della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione all'uopo abilitati, secondo le disposizioni vigenti.

4. Gli esami per la patente di guida dei veicoli a motore della categoria *c*, compresi quelli per la revisione, possono essere effettuati anche dal personale di ruolo di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, già abilitato alla data di entrata in vigore della presente legge a seguito di apposito corso di qualificazione professionale. Detto personale, per conservare le attribuzioni previste dall'abilitazione posseduta, dovrà frequentare appositi corsi di aggiornamento con esame-colloquio finale.

5. Gli esami sono effettuati secondo direttive e modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti sulla base delle direttive CEE e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio.

6. L'esame di coloro che hanno frequentato un'autoscuola può svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dalla competente amministrazione provinciale idonei allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e legalmente costituiti.

7. Le prove d'esame sono pubbliche.

8. Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida; la prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che risulti che il titolare sia in possesso dei requisiti morali indicati nell'articolo 82, comma primo.

9. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese.

10. Gli esami possono essere sostenuti entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, una delle due prove d'esame».

Nota all'art. 5:

— Per l'art. 84 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 7:

— La legge n. 845/1978 è la legge-quadro in materia di formazione professionale.

— Si trascrive il testo dei primi due commi dell'art. 83 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, come sostituito dall'art. 6, comma 1, della legge n. 111/1988:

«A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di validità della patente ed altre categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, è rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida.

L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione d'istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore, la quale deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità».

Nota all'art. 8:

— Il D.M. n. 262/1988, recante norme d'attuazione degli articoli 8, comma 1, e 16, commi 2 e 3, della legge 18 marzo 1988, n. 111, relative all'approvazione dei programmi di esame per il conseguimento, l'estensione di validità o la revisione delle patenti di guida per le diverse categorie di veicoli a motore, è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 13 luglio 1988.

Nota all'art. 9:

— Circa l'art. 7, comma 1, punto 7, della legge n. 111/1988 si veda nelle note alle premesse (il riferimento al punto 7 deve intendersi fatto al comma 7 dell'art. 84 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, ivi trascritto, come sostituito dal predetto art. 7, comma 1).

Nota all'art. 10:

— Si riporta l'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931:

«Art. 115. — Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestito su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzia di vendita, di esposizione, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del questore.

La licenza è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore.

Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini o altri simili mezzi.

La licenza vale esclusivamente pei locali in essa indicati.

È ammessa la rappresentanza».

Note all'art. 12:

— Il D.M. n. 261/1988, recante norme di attuazione dell'art. 6 della legge 18 marzo 1988, n. 111, relative alla individuazione delle caratteristiche nonché alle modalità di applicazione dei contrassegni da apporre sugli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami degli aspiranti conducenti, è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 13 luglio 1988.

Si riproducono le scritte «Scuola guida» conformi a quanto stabilito dal predetto decreto:

— L'art. 56 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, è così formulato:

«Art. 56 *(Aggiornamento della carta di circolazione)* — Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi debbono essere sottoposti a visita e prova presso un Ispettorato della motorizzazione civile, qualora siano state modificate le caratteristiche indicate nella carta di circolazione o sia stato sostituito il telaio.

In caso di sostituzione del telaio, l'Ispettortato deve esigere la documentazione relativa alla provenienza.

Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno stabilite le caratteristiche indicate nel documento di circolazione che importano, in seguito alla loro modifica, l'obbligo dell'aggiornamento del documento medesimo.

Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato per l'aggiornamento della carta di circolazione è punito con l'ammenda [ora sanzione amministrativa, *n.d.r.*] da lire ventimila a lire cinquantamila.

La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la contravvenzione ed è inviata all'Ispettorato presso il quale l'interessato intende effettuare l'aggiornamento; è restituita, se del caso, dopo l'adempimento della prescrizione omessa.

Nota all'art. 13:

— Per il D.M. n. 262/1988 si veda la nota all'art. 8.

Nota all'art. 17:

— Per il testo dell'art. 7 della legge n. 111/1988 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 18:

— Per l'art. 84 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, come sostituito dall'art. 7 della legge n. 111/1988, si veda nelle note alle premesse.

90G0328

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(2651380) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

4 1 1 2 0 0 2 4 9 0 9 0 0 1 1 0 0 *

L. 1.100